

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Promiscua

composta dai signori:

Dr. Giuseppe BIONDI - Presidente

Dr. Adele FERRARO - Consigliere

Dr. Alessandra FERRARO - Rel. Consigliere

all'udienza del 28 febbraio 2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(in C. C. art. 23 bis D.L. n. 137 del 2020 conv. con L. n. 176 del 18 dicembre 2020)

nel procedimento penale a carico di:

P.A., nato il (...) a M. (B.);

difeso di fiducia dall'Avv. ...del Foro di Brindisi e dall'Avv. ...del foro di Bari;

presofferto: d.a.p.o. p.q.c.

soft. a misura p.q.c.

PARTE CIVILE: L.C., nata il (...) a O. (B.);

difesa di fiducia dall'Avv. ...del Foro di Brindisi.

IMPUTATO

A) del reato di atti persecutori aggravati, previsto e punito dall'art. 612-bis, 1, 2 e 4 co., c.p. perché, commettendo il fatto in danno del coniuge separato, e perseverando nonostante fosse già stato querelato dalla persona offesa, con condotte reiterate, minacciava e molestava L.C. in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e di una prossima congiunta (la figlia minore, L.A.), e da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, giacché,

- a decorrere da quando, in data 2/9/2017, era stato emesso un primo provvedimento nell'ambito del procedimento instaurato da L.C. per ottenere la separazione personale, continuamente seguiva L. lungo le pubbliche vie da lei percorse e ripetutamente le inviava messaggi telefonici tramite la figlia, A., affidata alla vittima dal giudice,

- dopo averle più volte rivolto frasi tipo "sporca puttana, perché te ne sei andata di casa? Fammi capire, ma chi ti sta scopando adesso?!", determinando la necessità dell'intervento dei fratelli della persona offesa per allontanarlo, e dopo che, verso la fine del mese di giugno 2017, seguì fino al Cimitero e comparso improvvisamente alle sue spalle, le aveva detto "è inutile che ti metti a chiamare i tuoi fratelli, tanto può venire anche la corte celeste davanti a me, ti prendo e ti taglio la testa lo stesso", a seguito del provvedimento di omologazione della separazione emesso in data 9/5/2018, ripetutamente la ingiuriava e minacciava, indirizzandole numerosissimi messaggi via telefono, mediante la piattaforma WhatsApp, con la quale le contestava una relazione sentimentale con persona da lui ancora non identificata e, fra l'altro,

- in data 17/6/2018, dinanzi a più congiunti, proferiva al suo indirizzo le frasi "dimmi come si chiama questo tipo, tanto me lo dici tu o lo scopro io e tu non farai una fine buona ... sei una puttana ed una troia, io sapevo che già ti scopavi un altro. Sappi che ti ammazzerò", - successivamente, ne seguiva ogni passo, telefonandole ripetutamente, contestandole una relazione sentimentale con P.G., accusandola di aver messo i suoi nipoti a fare la ronda sotto casa mentre stava con un uomo in casa e dicendole, in un'occasione, "sei una sgualdrina e poco di buono, sei una puttana e ti devo ammazzare e non avrò pace finché non arrivo a ucciderti", e, in un'altra, "ah sei libera ... in casa mia tu non porti proprio nessuno ... tu prova a farlo e vedi che ti ammazzo ... e sai bene che quando dico una cosa io la faccio sempre ... quindi morirai", infine coinvolgendo la figlia, A., indirizzando a questa telefonate e messaggi anche audio, nel corso di uno dei quali le diceva "le minacce non sono rivolte a te, ma a tua mamma ed al suo compagno che prima o poi ammazzerò entrambi";

- in data 26/6/2018, alle ore 19.00, mentre L. stava per entrare in una Scuola guida, le diceva "Ghe bella vita stai face'ttdo, invece sei una troia, ricordatelo ... tanto prima o poi ti ammazzo";

- in data 2/7/2018, alle ore 19.00, davanti alla stessa Scuola guida le diceva "ti devo ammazzare sappilo... e sai bene che quello che dico prima o poi lo faccio";

- in data 18/7/2018, alle ore 11.37, le diceva che, come accaduto ad altra donna il cui "compagno" le aveva "fracassato" il volto usando un martello in data 14 precedente, così si sarebbe comportato lui in suo danno, e, in effetti, in data 22/7/2018, alle ore 23.3., si presentava dinanzi a P.G. brandendo un martello e dicendogli "ti devo spaccare la testa a te ... Ti devo ammazzare" e parole simili;

- in data 18/8/2018, immediatamente prima delle 19.20 circa, aggrediva L. nella casa d'abitazione in Via P. di N., n. 30, primo piano, dicendole, fra l'altro, "tu hai avuto sempre e solo amanti, perché ti piace solo scopare sono anni che fai la puttana e mo' ti porti anche A. a fare la puttana ... io ti devo ammazzare ... devo uccidere te e tua figlia", rovesciando un vaso di terracotta su una panca sul terrazzino della cucina, lanciando le sedie della cucina e colpendo ripetutamente la vittima, cui cagionava le lesioni personali indicate nel capo B), prima di infrangere i vetri del protone d'ingresso ubicato al piano terra.

In Erchie, fino al 18 agosto 2018 (data dell'arresto in flagranza), con la recidiva ai sensi dell'art. 99, 1 co., c.p.; querela presentata in data 10/7/2018 da L.C.;

B) del reato di lesioni personali pluriaggravate, previsto e punito dagli artt. 582, 1 e 2 co., 585, 1 co. e 2 co., n.2, 577, 1 co., n. 1, 61, n.2, c.p., perché, commettendo il reato per eseguire quello di atti persecutori enunciato sub capo A), colpendola ripetutamente, cagionava alla moglie separata, L.C. lesioni personali (traumi contusivi al braccio destro ed al braccio sinistro), dalle quali derivano malattie nel corpo guaribili in tre giorni, salvo complicazioni.

In Erchie, il 18 agosto 2018, ore 19.30 circa, con la recidiva ai sensi dell'art. 99, 1 co., c.p.; C) del reato di fabbricazione non autorizzata di arma, previsto e punito dagli artt. 695, 1 co., 704, n. 1, 585, 2 co., n. 1, c.p., perché, senza la licenza dell'Autorità fabbricava un bastone ferrato lungo circa 1,40 metri (caratterizzato dalla presenza di otto chiodi di grandi dimensioni legati lungo la circonferenza con le punte rivolte verso l'esterno e fuoriuscenti di diversi centimetri), la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

In Erchie, il 18 agosto 2018 o in data a questa antecedente e prossima;

D) del reato di porto abusivo di arma, previsto e punito dagli artt. 699, 2 e 3 co., 704, n. 1, 585, 2 co., n. 1, c.p., perché, commettendo il fatto in luogo ove era concorso di perone (all'altezza del civico n.

30 di Via P. di N.), portava fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa un bastone ferrato lungo circa 1,40 metri (caratterizzato dalla presenza di otto chiodi di grandi dimensioni legati lungo la circonferenza con le punte rivolte verso l'esterno e fuoriuscenti diversi centimetri), la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e per cui non è ammessa licenza.

In Erchie, il 18 agosto 2018;

E) del reato di porto di oggetto atto ad offendere, previsto e punito dagli artt. 4, 2 e 3 co., L. 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa un bastone lungo circa 1,10 metri, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, per le circostanze di tempo e di luogo: l'oggetto era occultato nell'autovettura TOYOTA "Aygo" targata (...), insieme con altro bastone, ferrato e lungo circa 1,40 metri, caratterizzato dalla presenza di otto chiodi di grandi dimensioni legati lungo la circonferenza con le punte rivolte verso l'esterno e fuoriuscenti di diversi centimetri, mentre P. era presente, con atteggiamento aggressivo, in prossimità dell'abitazione della moglie separata, L.C. (che già più volte lo aveva denunciato per atti persecutori commessi in suo danno), in Via P. di N., all'altezza del civico numero 30, alle ore 19.30, e, vistosamente agitato, affermava a Carabinieri intervenuti a seguito di richiesta di ausilio avanzata da L. che non avrebbe trovato tranquillità finché non avesse ammazzato quest'ultima ed altre persone, letteralmente dichiarando, più volte, "Maresciallo lasciatemi stare, io devo fare fuori due persone, sono allora avrò pace ... ammazzo lei ed altre persone che so io, quindi mi godo un po' di pace e poi la faccio finita anche io,,,".

In Erchie, il 18 agosto 2018

APPELLANTE

Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 110/2019 emessa in data 19.02.2019, depositata in data 12.03.2019, che così provvedeva:

Letto l'art. 442 c.p.p. in relazione agli artt. 533 -535 c.p.p. dichiara P.A. colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p., così riqualificato il delitto di cui al capo A) d'imputazione, e dei reati di cui ai capi B), C), D), ed E) d'imputazione, unificati i reati con il vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione dei due bastoni in sequestro.

Letto l'art. 262 c.p.p. ordina la restituzione degli altri beni in sequestro all'avente diritto.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna P.A. al risarcimento del danno in favore della parte civile L.C., danni da liquidarsi in separata sede.

Rigetta la richiesta di riconoscimento di provvisionale.

Letti gli artt. 541 c.p.p. e 110, ultimo comma, D.P.R. n. 115 del 2002 condanna P.A. al pagamento in favore dello Stato delle spese legali liquidate in favore della parte civile in complessive Euro 960,00 (euro novecentosessanta), oltre le spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Brindisi, 19 febbraio 2019

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 19 febbraio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Brindisi ha dichiarato A.P. colpevole dei reati di cui agli artt. 572 c.p., così riqualificato il delitto di atti persecutori contestato al Capo A) dell'imputazione, nonché dei delitti di lesioni personali aggravate, di fabbricazione non autorizzata di arma, di porto abusivo di arma ex art. 699 comma 2 c.p., di porto di oggetto atto ad offendere ex art. 4 L. n. 110 del 1975, a lui ascritti ai capi B), C), D) ed E) e riportati in epigrafe, e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Con la medesima sentenza, P. è stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi nella separata sede civile, e al pagamento delle spese legali da essa sostenute in favore dello Stato, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

11 GUP fondava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sul verbale di arresto redatto dai militari della Stazione di Erchie a suo carico il 18 agosto 2018, sul verbale di perquisizione e sequestro redatto in pari data, sul verbale di integrazione della querela orale sporta il 10 luglio 2018 da C.L., sui verbale di sommarie informazioni rese il 18 agosto 2018 da M.P., sulla documentazione fotografica, sul referto sanitario relativo alla persona offesa del 18 agosto 2018 e sul verbale dell'interrogatorio reso al GIP da A.P..

Sulla scorta di tali atti, riteneva provato che l'imputato, per un prolungato periodo di tempo, aveva ingiuriato, aggredito (sia fisicamente che verbalmente) e minacciato la moglie con abitudine e inusitata protervia, anche alla presenza della figlia minore e di altre persone estranee al nucleo familiare. Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emergeva pienamente il disagio causato dalle condotte dell'imputato, bene esemplificate nei capi di imputazione, contraddistinte da un elevato disvalore di azione, per le modalità aggressive, violente e reiterate dei fatti, e di evento, per le non trascurabili conseguenze psicologiche patite dalla persona offesa. Riteneva che tali condotte fossero sussumibili nel reato di maltrattamenti in famiglia, così riqualificando la fattispecie contestata, in quanto, al momento di compimento delle stesse, l'imputato e la persona offesa erano ancora in fase di separazione, non essendo intervenuta sentenza di divorzio, e dalla loro unione era nata la figlia A., all'epoca minore, sicché sussisteva il requisito della "perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore (anche naturale) derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implicante necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi".

Il primo giudice riteneva, inoltre, integrato il reato di lesioni personali, comprovate dal referto sanitario in atti, attestante "traumi contusivi al braccio destro ed al braccio sinistro", guaribili in tre giorni, salvo complicazioni.

Erano, inoltre, pacificamente configurabili: 1) il reato di fabbricazione non autorizzata di arma, di cui al capo C), in quanto, come emerso dalla attività di indagine, l'imputato, senza la licenza dell'autorità, aveva fabbricato un bastone ferrato lungo 1,40 metri, caratterizzato dalla presenza di 8 chiodi di grandi dimensioni lungo la circonferenza con le punte rivolte verso l'esterno e fuoriuscenti di diversi centimetri, la cui destinazione naturale non poteva essere altra che l'offesa alla persona; 2) il reato di porto abusivo di arma, di cui al capo D) dell'imputazione, in quanto P., commettendo il fatto dove vi erano più persone (all'altezza del civico n. 30 di via P. di N.), portava fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di essa, il suddetto bastone ferrato lungo circa 1,40 metri, la cui destinazione è l'offesa alla persona e per cui non è ammessa licenza; 3) il reato di porto di oggetto atto ad offendere, di cui al capo D), in quanto l'imputato, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa un altro bastone, lungo circa 1,10 metri, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, per le circostanze di tempo e di luogo (l'oggetto risultava occultato nell'autovettura dell'imputato, insieme con il bastone chiodato di cui ai capi C) e D)).

Avverso tale sentenza, l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto tempestivo appello, articolando cinque motivi.

Con il primo motivo, ha lamentato "violazione dell'art. 521 del c.p.p. in relazione alla riqualificazione del delitto contestato sub capo A) in quello ben più grave p. e p. dall'art. 572 del c.p. nonché in ordine

alla illegittimità della riqualificazione del delitto contestato in decreto di citazione a giudizio immediato sub A) della rubrica art. 612 bis del c.p. in quello p. e p. dall'art. 572 del c.p.". Ha dedotto che, ai fini della integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, è necessaria "l'attualità di una relazione familiare intesa come vincolo affettivo e produttivo di doveri di solidarietà e assistenza" e che, sul piano soggettivo, l'agente deve volere la produzione del regime di vita segnato dalla vessazione nella sua specifica qualità di patologica relazione familiare. Nella specie, la convivenza familiare risultava cessata da anni rispetto alla data del fatto reato ed esattamente il 2 settembre 2017, allorché interveniva "il provvedimento di separazione tra la L. e l'odierno appellante, del Tribunale di Brindisi". Ha richiamato, pertanto, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "si configura, dunque, l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (ex art. 612 bis comma secondo c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, o a questa assimilata, ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo, o comunque della sua attualità temporale".

Da tali premesse, il difensore ha fatto discendere l'illegittimità della riqualificazione della condotta contestata nel più grave reato di cui all'art. 572 c.p., aggiungendo che l'imputato non si era potuto difendere dal fatto reato contestato perché la riqualificazione operata dal giudice di primo grado mutava unilateralmente i termini sostanziali della relazione giuridica tra parte offesa e imputato posta a fondamento del reato contestato, e ciò gli avrebbe precluso la possibilità di esercitare il proprio diritto di optare per un patteggiamento o per il giudizio ordinario.

Sempre con riferimento al reato di cui al capo A), il difensore appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, difetterebbe, nella specie, "l'unità tra i diversi episodi scaturiti tutti estemporaneamente ed occasionalmente".

Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'impossibilità di ritenere integrato il reato di lesioni personali, per la mancanza di prova della esistenza delle lesioni e, cioè, quantomeno di una "contusione di I grado", consistente nella lesione di un piccolo vaso sanguigno.

Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 699 c.p. contestata al capo D), configurabile solo in presenza di "armi bianche"; in ogni caso, a tutto voler concedere, potrebbe configurarsi solo una delle due contravvenzioni, e non entrambe, sicché il primo giudice avrebbe dovuto ritenere assorbita la contravvenzione di cui al capo E) nella più grave fattispecie di cui al capo D).

Con il quarto motivo, il difensore appellante si è lamentato del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che, a suo dire, si giustificerebbero "tenendo conto anche della speculare umiliante situazione, vissuta, dall'imputato, che, se non può fungere da scriminante delle condotte

di reato a lui ascritte, tuttavia può trovare opportuna e giusta considerazione attraverso il meccanismo del riconoscimento delle attenuanti generiche per adeguare la pena in concreto irrogata alla entità del disvalore della condotta di reato eventualmente ritenuto posta in essere dall'appellante"; ciò anche tenuto conto dell'esistenza, a carico dell'imputato, di un solo, risalente, precedente.

5) Con riferimento al quinto motivo, il difensore appellante ha lamentato l'eccessività della pena inflitta, superiore anche a quella richiesta dal P.M.. Ha chiesto, pertanto, derubricarsi il delitto di cui all'art. 572 c.p. in quello originario dell'art. 612 bis c.p.; derubricarsi il delitto di lesioni volontarie in quello previsto dall'art. 681 c.p. ed infine ritenersi assorbito il reato di cui al capo E) in quello di cui al capo D).

Il primo motivo di appello è infondato.

Il GUP si è conformato all'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio e ormai prevalente, secondo cui integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano, come nella specie, dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45400 del 30/09/2022). Infatti, la separazione è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c., cosicché il coniuge separato resta "persona della famiglia", come peraltro si evince anche dalla lettura dell'art. 570 c.p..

L'interpretazione secondo cui le condotte violente, psicologiche e fisiche, consumatesi in fase di separazione dei coniugi sono inquadrabili nel reato di cui all'art. 572 c.p. è in linea, del resto, con l'altro pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure applicabile nel caso di specie, secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione) (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 43846 del 29/09/2023).

La riqualificazione operata dal primo giudice non ha determinato la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Ed invero, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del principio del contraddittorio - che essere assicurato alla difesa anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in ossequio alla previsione dell'art. 6 della C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo,

e, prima ancora, dell'art. 111 della Carta Costituzionale - impone unicamente che il difforme inquadramento della vicenda non avvenga "a sorpresa", senza consentire all'imputato di interloquire in proposito, onde non ricorre alcuna violazione dell'art. 521 del codice di rito "qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione" (cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 7984 del 24 settembre 2012; sez. 1, sent. n. 9091 del 18 febbraio 2010). Nella specie la nuova definizione del reato risulta uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in quanto la contestazione conteneva il riferimento a tutti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia, e, in ogni caso, l'imputato ed il suo difensore hanno avuto la possibilità di interloquire in ordine alla stessa riqualificazione nella fase di merito, attraverso lo strumento dell'impugnazione.

Le ulteriori doglianze in ordine alla sussistenza dell'abitudine delle condotte sono assolutamente generiche, desumendosi dall'ampia e articolata motivazione della sentenza impugnata la reiterazione delle condotte minacciose, ingiuriose e violente perpetrate dall'imputato ai danni della moglie sin dalle prime fasi della separazione, e cioè dal giugno del 2017 sino all'agosto del 2018, quando P. era stato tratto in arresto in flagranza del reato.

Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

E' stato affermato, in particolare, che integra la malattia di cui all'art. 582 c.p. il trauma contusivo, ancorché privo di alterazioni di natura anatomica, purché caratterizzato da alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una apprezzabile compromissione delle funzioni dell'organismo (cfr. Cass. sez. 5, Sentenza n. 40978 del 06/05/2014).

La riconducibilità a lesioni dei traumi riportati dalla persona offesa (indicati nella diagnosi riportata nel referto sanitario quale "trauma contusivo braccio dx e sx") si desume dalle notazioni contenute nello stesso certificato medico, in cui si attesta la rilevazione, all'esame obiettivo e all'anamnesi, di "ecchimosi e piccola escoriazione braccio dx, braccio sx" e "lieve dolore al movimento della spalla sx, presenza di piccola tumefazione regione sternale".

La presenza di ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, nonché di dolore e di escoriazione, costituisce espressione di un'alterazione anatomica in atto, che consente certamente di ricondurre i traumi contusivi diagnosticati alla persona offesa alla nozione di malattia.

Del tutto infondato il terzo motivo.

Le deduzioni difensive si fondano sull'erroneo presupposto che le imputazioni di cui ai capi D) ed E) abbiano ad oggetto il medesimo bastone. Così non è, in quanto il reato di cui al capo D) ha ad oggetto il porto abusivo di un bastone ferrato lungo circa 1,40 metri (caratterizzato dalla presenza di otto chiodi di grandi dimensioni lungo la circonferenza con le punte rivolte all'esterno e fuoriuscenti in diversi cm) - correttamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 699 c.p., non potendo dubitarsi che la sua destinazione naturale sia l'offesa alla persona -, mentre il reato di cui al capo E) ha ad oggetto il porto, senza giustificato motivo, di un bastone lungo 1,10 m, che, per le condizioni di tempo e di luogo (e cioè la sua detenzione insieme all'altro bastone ferrato e la presenza del P., con atteggiamento aggressivo, nei pressi dell'abitazione della persona offesa) era chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

Deve comunque prendersi atto che i reati contravvenzionali di cui ai predetti capi e quello contestato al capo C) sono ormai estinti, stante l'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, in data 17 agosto 2023, in assenza di sospensioni del predetto termine.

Ciò posto, va dichiarato non doversi procedere in ordine ai predetti reati, perché estinti per prescrizione, dovendosi escludere la possibilità di farsi luogo all'adozione di una formula assolutoria di merito, di cui non ricorrono qui gli estremi, stante l'assenza nell'atto di appello di qualsivoglia censura in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo C) e dell'infondatezza dei motivi di appello relativi ai reati di cui ai capi D) ed E), in ragione di quanto si è detto innanzi.

Vanno altresì disattesi i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio.

Non si ravvisano elementi positivi del fatto che giustificino il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, cui ostano l'assoluta gravità dei fatti, posti in essere con pervicace ostinazione ai danni della moglie separata, anche alla presenza della figlia minore e con l'uso di violenza fisica, e la negativa personalità dell'imputato, desumibile dalle medesime condotte e dal precedente penale a suo carico.

La pena inflitta, determinata dal primo giudice in misura congrua e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 c.p. tenuto conto della gravità dei fatti, va, dunque, rideterminata, previa eliminazione degli

aumenti per la continuazione con i reati di cui ai capi C), D) ed E), estinti per prescrizione, e al netto della riduzione per il rito, in quella di un anno e otto mesi di reclusione.

La sentenza impugnata va nel resto confermata.

L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, come da separato e contestuale decreto, spese da versarsi in favore dell'Erario, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Il complessivo carico di lavoro giustifica il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

decidendo sull'appello proposto da P.A. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Brindisi in data 19 febbraio 2019, così provvede:

dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi C), D) ed E) perché estinti per prescrizione e, eliminato il relativo aumento di pena, ridetermina la pena per i restanti reati in un anno e otto mesi di reclusione;

conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, come da separato e contestuale decreto, disponendone il pagamento in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al gratuito patrocinio.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Conclusione

Così deciso in Lecce, il 28 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2024.